

ORDINE GIORNALISTI
LOMBARDIA

23 OTTOBRE 2006

PRES. EST.: ABRUZZO

INCOLPATI: MIELI, BELPIETRO

Giornalista • Pubblicazione di intercettazioni giudiziarie • Fatti riguardanti persone non indagate • Mancato oscuramento • Violazione reputazione e dignità della persona • Illecito disciplinare • Sussistenza

Integra un illecito disciplinare del giornalista, sanzionato nel-

la specie con la censura, la pubblicazione del testo di intercettazioni telefoniche giudiziarie, lecitamente acquisibili, contenenti riferimenti a fatti di persone non oggetto di indagine senza l'oscuramento dei loro dati, in quanto condotta lesiva della reputazione e della dignità umana e contraria all'art. 8 codice deontologico dei giornalisti.

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella sua seduta del 16 ottobre 2006;

sentito il consigliere istruttore, Sergio D'Asnasch (articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241);

visti gli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull'ordinamento della professione giornalistica; la Carta dei doveri dei giornalisti; gli articoli 6, 8 e 11 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico dei giornalisti sulla privacy);

lette la sentenza n. 11/1968 della Corte costituzionale secondo la quale l'Ordine «...con i suoi poteri di ente pubblico vigila, nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla» e la sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991 (Mass. 1991) della Cassazione civile secondo la quale «la fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la conseguente irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare»;

espletate le sommarie informazioni di cui all'articolo 56 della legge 3.2.1963 n. 69;

tenuto conto della sentenza 14 dicembre 1995 n. 505 della Corte costituzionale;

visti altresì gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. FATTI. L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO (20 GIUGNO 2006).

La segreteria di questo Consiglio, con riferimento alle vicende originate dall'attività investigativa della Procura di Potenza e sfociate in clamorosi arresti, ha acquisito:

copia del « Corriere della Sera » del 18 giugno 2006, che riporta articoli di Virginia Piccolillo e di Giovanna Cavalli. Questi articoli pubblicano intercettazioni telefoniche relative al giornalista professionista Salvatore Sottile circa i suoi rapporti intimi con due soubrette della Rai (MM ed EG di cui vengono pubblicate anche le foto);

copie de « Il Giornale » del 18, 19 e 20 giugno 2006, che riportano due articoli firmati congiuntamente da Massimo Malpica ed Enrico Sarzanini (mentre il terzo articolo, del 20 giugno, è siglato MMO). Questi articoli pubblicano intercettazioni telefoniche relative al giornalista professionista Salvatore Sottile circa i suoi rapporti intimi con due soubrette (MM ed EG) della Rai (di una delle quali, EG, viene pubblicata anche la foto);

la decisione del Garante della privacy 16 ottobre 1997 (relativa alla signora A.N.) nella quale si legge che « *il giornalista ha il dovere di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni di intercettazioni effettuate nel corso di una inchiesta giudiziaria e di utilizzarli nel rispetto delle finalità perseguite. Inoltre, la diffusione di intercettazioni telefoniche deve tener conto dei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza anche quando il fatto rivesta un interesse pubblico. La notizia o il dato personale pubblicato senza il consenso dell'interessato deve rispettare il principio della essenzialità dell'informazione* ». Pertanto, conclude la decisione del Garante, la signora A. N. « *ha diritto a che rimangano riservate quelle parti delle conversazioni intercettate che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi alla vicenda giudiziaria o che possono riguardare la sfera della sua vita intima* » ;

il comunicato stampa 20 giugno 2006 di Mauro Paissan (componente del Garante privacy) dal titolo « *Da vigliacchetti prendersela solo con i giornalisti* ». Questo il testo: « *Sono in gioco la dignità delle persone da un lato e la libertà d'informazione dall'altro. Due diritti (due valori) potenzialmente in conflitto: più cronaca può significare maggiore invasività nella vita privata, più tutela della riservatezza può comportare mutilazione dell'informazione. Ogni volta siamo chiamati a trovare un punto di equilibrio, non sempre agevole da individuare* ». E quanto afferma Mauro Paissan, componente del Garante privacy, riguardo alla polemica in corso sulla pubblicazione delle intercettazioni. « *Dalla divulgazione dei resoconti di Potenza (ma anche nel caso Banca d'Italia e nel caso Moggi) continua Paissan — sono usciti massacrati indagati e testimoni, ma anche persone che nulla avevano a che vedere con l'oggetto dell'inchiesta giudiziaria. Non è civile un paese che consente di mettere alla berlina cittadini che magari vengono solo citati in conversazioni private e che di conseguenza non hanno nemmeno la possibilità di querelare chi li diffama. Persone denudate in pubblico senza alcun ritegno. Qui c'è una responsabilità specifica dei giornalisti, chiamati a selezionare ciò che intendono pubblicare. Alcuni particolari, alcuni apprezzamenti, alcuni nomi potevano essere oscurati senza venir meno alla volontà di informare. Basterebbe in questi casi aderire a ciò che prescrive il Codice deontologico dei giornalisti stessi, che pone dei limiti senza intaccare il diritto-dovere di informare*. « *Prendersela con i giornalisti afferma Paissan — è però da vigliacchetti. Ognuno si assuma le proprie responsabilità: chi fa informazione, la magistratura, i legislatori. I problemi davvero seri riguardano la quantità delle intercettazioni (in numero abnorme nel nostro paese) e l'introduzione di un efficace filtro delle trascrizioni. La prima selezione deve esser operata dal magistrato. Inutile scaricarla sulle testate giornalistiche, che operano in regime di concorrenza. Molte cose potrebbero essere scartate, secretate o anonimizzate alla fonte. Il legislatore vuole ora intervenire? Ne ha il dovere. Si dia maggior tutela ai diritti delle persone, si offrano strumenti più incisivi e sanzioni più adeguate al Garante della privacy, si inducano i magistrati a utilizzare ciò che è stret-*

tamente pertinente alle inchieste, obbligandoli a scartare ciò che è « manifestamente irrilevante » si colpiscono i veri responsabili della fuga di notizie. E qualche volta ci si indigni anche quando a fare le spese delle pubblicazioni allegre sono dei cittadini non eccellenti ».

In particolare nell'articolo 18 giugno 2006 a firma Virginia Piccolillo e intitolato « Farnesina come alcovia: Vieni qua, poi ti faccio fare una trasmissione » si legge: « Per E.G. (nell'articolo figurano nome e cognome, ndr) Sottile si dà da fare. Il vicedirettore risorse umane Rai Giuseppe Sangiovanni le procura una comparsata Allora Sottile fa intercedere Sangiovanni presso il direttore generale di Endemol. Ottiene un altro show...Ma non perde l'occasione: « Ti sto mandando a prendere ». L'autista porterà la futura valletta alla Farnesina...Sottile: « C'è anche Maria, M. M. (nell'articolo figurano nome e cognome, ndr).

Un'altra cara amica »... Sangiovanni: « Vale la pena? ». Sottile: « Un bel tipo di porcella. Porcella doc ».

L'articolo 18 giugno 2006 di Giovanna Cavalli (dal titolo a tutta pagina « Io a letto con lui? Tutto inventato, lo querelo ») riporta una intervista a M.M. e ad E.G. (già citate) e ha come corredo le foto delle due vallette televisive. Giovanna Cavalli riporta le battute di Sottile su M.M. e precisa: « Più stretta, sembra almeno dalle intercettazioni, sembra la conoscenza tra Sottile ed E.G...Sottile racconta di più incontri ravvicinati ». Sotto il titolo c'è un commento di Aldo Grasso dal titolo: « Quel divano (pubblico) del dirigente ».

« Il Giornale » del 18 e 19 giugno 2006 riporta due articoli (a quattro mani) di Massimo Malpica e Enrico Sarzanini (mentre il terzo articolo, del 20 giugno, è siglato MMO ed è intitolato « LE SIGNORINE DEL POTERE. Belle e disponibili: ecco le donne reali »). I primi due articoli hanno titoli eloquenti: « Donne, truffe e favori: ecco i colloqui spinti » e « Un pubblico ufficiale da corrompere per slot e videopoker ». Questi articoli spifferano anche intercettazioni telefoniche relative al giornalista professionista Salvatore Sottile circa i suoi rapporti intimi con due sourette (MM ed EG) della Rai (di una delle quali, EG, viene pubblicata anche la foto). In particolare nell'articolo siglato MMO si legge: « Sottile manda a prendere E. G., dall'autista per convegni amorosi che per i magistrati si tengono persino a Palazzo Chigi e alla Farnesina. ». Parla M.M., che per Sottile « è un bel tipo, un bel tipo di porcella ». In questo testo le vallette vengono citate con le iniziali, ma anche nel « Giornale » sono citate con nome e cognome. La foto di E.G. ha un sottotitolo riferito a Sottile: « Ho parlato di lei col direttore generale. Dice che una così fa sempre comodo ».

Su queste basi, il Consiglio, nella seduta del 20 giugno 2006, ha deliberato l'apertura del procedimento disciplinare con riferimento alle regole deontologiche dei giornalisti fissate negli articoli 2 e 48 della legge 3.2.1963 n. 69 sull'ordinamento della professione giornalistica; alla Carta dei doveri (« Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza »); agli articoli 6 (Essenzialità dell'informazione), 8 (Tutela della dignità delle persone) e 11 (Tutela della sfera sessuale della persona) del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (meglio noto come Codice deontologico dei giornalisti sulla privacy). In quella occasione il Consiglio sottolineò che l'iniziativa « non comporta, neppure implicitamente, alcuna pronuncia di colpevolezza, ma costitui-

sce mero atto preliminare alla valutazione dei fatti da parte del Consiglio, tenuto ad esercitare il potere disciplinare *ex art. 2229 del Codice civile ed art. 1 (V comma), 11 (lettere d ed f) e 48 della legge n. 69/1963 (Cass. sez. un. civili 25 ottobre 1979 n. 5573)* ». Dalle « carte » affiorano elementi tali da configurare, in via di ipotesi, a carico dei direttori Belpietro e Mieli l'accusa

a) di aver violato l'obbligo *di esercitare con dignità e decoro* la professione (articolo 48 della legge 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista);

b) di aver violato il principio di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori (articolo 2 della legge 69/1963), pubblicando notizie (sul conto di persone estranee all'inchiesta di Potenza) che ledono il principio costituzionale del rispetto della dignità della persona inteso come limite all'esercizio del diritto di cronaca;

c) di non aver rispettato la propria reputazione e la dignità dell'Ordine professionale (articolo 48 della legge professionale 69/1963);

d) di essere venuti meno ai doveri e agli obblighi di vigilanza propri di un direttore responsabile di quotidiano. (*Omissis*).

2. CONCLUSIONI E DECISIONE.

Sui direttori responsabili di quotidiani e periodici (di carta, radiofonici, televisivi e telematici) grava l'onere di vigilare perché le regole penali e le regole deontologiche della professione giornalistica siano rispettate secondo parametri fissati anche dai giudici: « *Posto che al direttore responsabile di un giornale incombe l'autonomo obbligo giuridico di conoscere quanto è oggetto di pubblicazione e di svolgere una positiva attività di vigilanza, al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano reati, il controllo non può esaurirsi in una mera « presa d'atto », ma deve necessariamente riguardare il contenuto degli articoli da pubblicare e l'assunzione di iniziative volte a elidere eventuali profili penalmente rilevanti* » (Cass. pen. Sez. I, 19.09.2003, n. 47466; FONTI Guida al Diritto, 2004, 13, 78). Il direttore risponde anche dei titoli, della pubblicazione delle foto, degli elementi iconografici che appaiono nel giornale, in sostanza della grafica del giornale. Il giornale è opera collettiva dell'ingegno di cui il direttore è autore. Sotto questo profilo la responsabilità del direttore si estende anche alle inserzioni pubblicitarie. Il « Corriere della Sera » (edizione 18 giugno) ha pubblicato i nomi e le foto delle vallette M.M. ed E.G. in un contesto fortemente negativo e lesivo della dignità delle stesse.

In particolare nell'articolo 18 giugno 2006 a firma Virginia Piccolillo (e intitolato « Farnesina come alcova: Vieni qua, poi ti faccio fare una trasmissione »), le vallette E.G. e M.M., citate con nome e cognome, sono, come ha scritto Mauro Paissan, massacrate e messe alla berlina dal quotidiano più diffuso d'Italia (700mila copie). Viene raccontato anche che E.G., in cambio delle comparsate in tv, viene accompagnata alla Farnesina dove Salvo Sottile lavora e riceve le sue « protette » dalle quali si aspetta « riconoscenza », mentre M.M. viene indicata come una « porcella doc ».

L'articolo 18 giugno 2006 di Giovanna Cavalli (dal titolo a tutta pagina « Io a letto con lui? Tutto inventato, lo querelo ») riporta una intervista a

M.M. e ad E.G. e ha come corredo le foto delle due vallette televisive. Giovanna Cavalli riporta le battute di Sottile su M.M. e precisa: « Più stretta, almeno dalle intercettazioni, sembra la conoscenza tra Sottile ed E.G...Sottile racconta di più incontri ravvicinati ».

« Il Giornale » del 18 e 19 giugno 2006 riporta due articoli (a quattro mani) di Massimo Malpica e Enrico Sarzanini (mentre il terzo articolo, del 20 giugno, è siglato MMO ed è intitolato « LE SIGNORINE DEL POTERE. Belle e disponibili: ecco le donne reali »). I primi due articoli (di titoli eloquenti: « *Donne, truffe e favori: ecco i colloqui spiati* » e « *Un pubblico ufficiale à corrompere per slot e videopoker* ») spifferano anche intercettazioni telefoniche relative al giornalista professionista Salvatore Sottile circa i suoi rapporti intimi con le due soubrette (M.M. ed E.G.) della Rai (di una delle quali, E.G., viene pubblicata anche la foto). In particolare nell'articolo siglato MMO si legge: « *Sottile manda a prendere E.G., dall'autista per convegni amorosi che per i magistrati tengono persino a Palazzo Chigi e alla Farnesina* ». Parla di M.M., che per Sottile « è un bel tipo, un bel tipo di porcella ». In questo testo le vallette vengono citate con le iniziali, ma anche nel « Giornale » sono citate con nome e cognome. La foto di E.G. ha un sottotitolo riferito a Sottile: « *Ho parlato di lei col direttore generale. Dice che una così fa sempre comodo* ». « *Secondo i magistrati lucani, insomma, l'ente radiotelevisivo pubblico risulta utilizzato da Sottile come merce di scambio per ottenere ogni tipo di beneficio e di favori compresi quelli di natura sessuale* » (dal « Giornale » del 18 giugno 2006 (pagina 5).

Gossip è un vocabolo di derivazione inglese, ma correntemente usato anche in Italia per sostituire il termine pettegolezzo. « *Il gossip è estremamente attento al dettaglio, scava nei retroscena e si insinua nella vita privata dei personaggi in qualche modo famosi, creando così le notizie. Però, a differenza dei giornali femminili (spesso sono associati ai giornali scandalistici, quindi di bassa qualità), il « metodo Mieli » (affermatosi nei primi anni 90) tratta anche gli argomenti frivoli e il pettegolezzo con un tono serio* ». Il gossip si ritiene faccia aumentare le vendite dei giornali. Celebre l'affermazione attribuita a Mieli secondo la quale « *il giornalista è un ascensore che va dai cieli dei grandi problemi ai sottofondi della cronaca più bassa. Questa metafora sta ad indicare che i giornalisti non si devono occupare esclusivamente di problematiche di una certa rilevanza, ma devono interessarsi ed occuparsi anche di notizie con un peso decisamente minore, trattando con serietà argomenti frivoli (il gossip) e con più leggerezza argomenti seri (per esempio la politica)* ». (Tesi di Sonia Miletta, « Paolo Mieli, dal gruppo Espresso alla Stampa e, negli anni di Tangentopoli, al Corriere della Sera, un « metodo » che ha segnato una svolta nel giornalismo italiano », Università degli Studi di Milano Bicocca, sintesi in *Tabloid* n. 12/2004). Le scelte di Mieli e Belpietro, quindi, hanno un retroterra vecchio di 15 anni. Il « metodo Mieli » ha guadagnato proseliti in tutt'Italia.

È indubbio che quelli di Salvo Sottile siano pettegolezzi targati con nomi e foto delle due vallette. Belpietro e Mieli avrebbero potuto disporre l'oscureamento dei nomi e delle foto senza nuocere alla informazione sulle attività di Sottile. Il riserbo si impone sulla sfera della vita sessuale a tutela della dignità delle persone coinvolte nella vicenda.

Fino a qualche anno fa anche il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti riteneva che l'azione disciplinare fosse « *pienamente auto-*

noma sia rispetto a quella penale sia a quella civile e amministrativa, stante la diversità dei presupposti e delle finalità dell'una rispetto alle altre ». Ne conseguiva che, « come la pronuncia del giudice penale non è vincolante per il Consiglio dell'Ordine, che ha sempre piena autonomia e indipendenza di decisione, e che può benissimo ritenere il fatto che per il giudice penale non costituisce reato infrazione ai doveri disciplinari, così la stessa pendenza di un processo penale a carico di un iscritto non impediva al Consiglio di giudicarlo indipendentemente dall'esito di tale giudizio ».

Oggi l'esercizio dell'azione disciplinare è subordinato all'accertamento dei fatti in sede penale: « Per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. operata dall'art. 1 della legge n. 97 del 2001 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), applicabile in virtù della norma transitoria di cui all'art. 10 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della citata legge, l'efficacia di giudicato — nel giudizio disciplinare — della sentenza penale di assoluzione non è più limitata a quella dibattimentale ed è stata estesa, oltre alle ipotesi di assoluzione perché « il fatto non sussiste » e « l'imputato non l'ha commesso » a quella del fatto non costituisce reato ». Ne consegue che, qualora l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale, si impone, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale, atteso che dalla definizione di quest'ultimo può dipendere la decisione del procedimento disciplinare ». (Cass. civ. Sez. Unite, 08-03-2006, n. 4893 (rv. 587171); FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006; RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI Conformi Cass. civ. Sez. III, 23-05-2006, n. 12123; Vedi Cass. civ. Sez. Unite, 17-11-2005, n. 23238; Cass. civ. Sez. Unite, 19-09-2005, n. 18451; Cass. civ. Sez. Unite, 10-09-2004, n. 18260).

In questa vicenda non esistono sentenze penali di assoluzione, che facciano giudicato nei confronti dell'istruttoria disciplinare. Nell'ordinamento non c'è traccia alcuna di una « pregiudiziale deontologica ». In sintesi la pronuncia di un Collegio professionale non limita le valutazioni di un altro Collegio sugli stessi fatti. « La delibera di archiviazione adottata da un Consiglio non può produrre certamente alcun effetto di giudicato » (Remo Danovi in « Il procedimento disciplinare nella professione di avvocato, pag. 28, Giuffrè 2005). Tanto più, quando la motivazione dell'archiviazione appare assolutamente carente. Il giudice amministrativo disciplinare non può sottrarsi al generale obbligo di motivazione sancito dall'articolo 57 della legge professionale n. 69/1963 e dall'art. 3 della legge n. 241/1990. Va ancora osservato che la legge 241/1990 (legge generale sul procedimento amministrativo) ha imposto alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di dare conto delle rispettive scelte, evidenziando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi ad ogni risoluzione adottata. L'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge solo ove essa si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.

Belpietro e Mieli nella sede deontologica non rispondono soltanto di ciò che hanno scritto i loro redattori su E.G. e M.M., ma anche dei titoli e della pubblicazione delle foto delle vallette (scelte queste fatte nella reda-

zione centrale di Milano del « Corriere della Sera » e del « Giornale »). Belpietro e Mieli non possono non aver visto le pagine che dal 18 giugno in poi i loro giornali hanno dedicato alle intercettazioni del « SavoiaGate ». Non si trattava di notizie modeste, ma di notizie sormontate da titoli a tutta pagina. I direttori, quindi, hanno compiuto scelte censurabili in sede disciplinare, avallando il gossip. Il Garante della privacy, Francesco Pizzetti, ha affermato nella relazione 2005 al Parlamento (letta il 7 luglio 2006 a Montecitorio) che « non è buon giornalismo e comunque non è mai lecito ledere la dignità delle persone per mero gossip, utile ad aumentare le vendite o a sollecitare forme di voyeurismo ».

Si osserva che anche il decreto penale di archiviazione non blocca l'azione disciplinare: « Il decreto di archiviazione di un procedimento penale sorto a carico di un professionista non osta, stante il principio di autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata all'autorità giudiziaria, a che la condotta dal medesimo mantenuta, ritenuta irrilevante in sede penale, sia viceversa suscettibile di essere positivamente apprezzata in sede disciplinare, ove idonea a ledere i principi della deontologia professionale. Ne consegue che ben può il giudice disciplinare esercitare il suo discrezionale potere di tipizzazione della condotta deontologicamente illecita attraverso l'integrazione di ipotesi comportamentali non contemplate dalla disposizione penale ma che pur sempre traggano la loro rilevanza dalla più vasta finalità che la norma stessa tende a raggiungere ». (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-05-2003, n. 7186; FONTI Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2003, 472). Questo principio vale soprattutto e a maggior ragione in campo deontologico: una delibera di archiviazione di un Consiglio di Ordine non può paralizzare il potere/dovere di indagine di un altro Consiglio dell'Ordine sia pure sugli stessi fatti ma su persone diverse e su circostanze che vanno al di là del contenuto degli articoli (investendo i titoli, l'impaginazione, le foto).

La pubblicazione dei nomi e delle foto delle vallette non era essenziale al fine del racconto delle attività di Salvo Sottile. « In tema di responsabilità disciplinare dei giornalisti, la norma deontologica di cui all'art. 8 del Codice di deontologia di cui all'art. 139 del d.lgs. n. 196 del 2003 è chiaramente espressa con una formulazione che, letta secondo la logica propria della norma impositiva di un comando o di un divieto o permissiva di un comportamento, va intesa nel senso che « è fatto divieto al giornalista di fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità delle persone, salvo che si tratti di informazioni essenziali ». Essa, dunque, pone in primo luogo un divieto quando le notizie, le immagini o le fotografie dei soggetti coinvolti in un fatto di cronaca siano lesive della loro dignità e solo in via di deroga ne consente il superamento. (Rigetta, App. Milano, 20 Maggio 2005) ». (Cass. civ. Sez. III, 31-03-2006, n. 7607. A.M. c. Cons. Naz. Ord. Giornalisti; FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006).

Il rispetto della dignità della persona (art. 2 della Costituzione e art. 2 della legge 69/1963) è il limite costituzionale interno all'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

L'articolo 8 del Codice deontologico sulla privacy dice: « Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che

ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi ». Il Codice, quindi, vieta di fornire notizie o di pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona. La foto, che è una notizia, subisce tutti i limiti propri della notizia potenzialmente lesiva della dignità delle persone. Ha scritto al riguardo il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (deliberazione 17 luglio 2000 che sanziona il direttore e un redattore di un settimanale milanese colpevoli di aver pubblicato il nome di un aviare violentato in caserma): « *La legge professionale e la legge n. 675/1996 (oggi dlgs 196/2003, ndr) sulla tutela dei dati personali, — figlie entrambe dell'articolo 2 della Costituzione —, hanno al centro della loro azione la salvaguardia della dignità della persona. L'articolo 21 non sempre prevale sull'articolo 2 della Costituzione. Nel bilanciamento dei valori tutelati, succede che la difesa della dignità di una persona — coinvolta in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona stessa — possa prevalere. In questo caso il cronista fa un passo indietro, racconta gli avvenimenti nella loro essenzialità e tace il nome della persona o delle persone ferite nella loro identità e nella loro dignità, perché la pubblicazione dei nomi e cognomi aggiungerebbe dolore al dolore sofferto, umiliazione all'umiliazione patita* ».

Il Consiglio sottolinea che il direttore ha la funzione di evitare sbandamenti al di fuori del campo, non solo del diritto positivo, ma anche di quello ben più largo del corretto costume professionale. La sfera della deontologia professionale deve essere considerata più ampia dell'illecito penale, che trova nelle precise indicazioni del Codice penale la sua definizione, l'attribuzione di responsabilità e la conseguente pena. Se il Codice penale si ispira al principio del *neminem laedere*, le norme che, contenute nella legge sull'ordinamento della professione giornalistica, l'Ordine dei Giornalisti è tenuto a far osservare riguardano un'area assai più vasta che è quella del *vivere honeste* (così il Cnog e il Consiglio Liguria, 14.10.1969 e 16.9.1986).

Il comportamento contrario al decoro e alla dignità professionale può consistere tanto in un *facere* che in un *non facere*. La condotta negativa del giornalista che non pone in essere i comportamenti dettati dalla deontologia professionale equivale a porre in essere un'azione lesiva delle dignità professionale e quindi equivale ad un comportamento attivo. Come, però, in diritto penale il comportamento omissivo deve consistere in un non fare che costituisca violazione di un obbligo di attivarsi discendente da una norma giuridica, così, per il codice deontologico della professione giornalistica, il comportamento omissivo deve consistere in un non fare che costituisca violazione di un obbligo di attivarsi discendente da una corretta etica professionale (Cnog, 5.12.1972).

In questo caso, il riconoscimento del diritto-dovere di cronaca non può comportare il sacrificio del principio, costituzionalmente tutelato, del rispetto della reputazione e della dignità della persona umana.

In conclusione il Consiglio ritiene che le intercettazioni legali si possano pubblicare, ma non gli insulti e le offese contenuti all'interno delle intercettazioni stesse;

P.Q.M. — il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, valutati i fatti addebitati, le difese e le audizioni,
delibera

di sanzionare con la censura (articolo 53 legge n. 69/1963) i giornalisti professionisti Maurizio Belpietro, direttore responsabile del « Giornale » e Paolo Mieli, direttore responsabile del « Corriere della Sera »: « La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata ».

La presente deliberazione è « di immediata efficacia in quanto atto di natura amministrativa » (*Cass., sez. un. civ., sentenza n. 9288/1994*). (Si veda anche parere dell'Ufficio VII della Direzione generale Affari civili e libere professioni del Ministero di Giustizia 27 febbraio 1998; prot. 7/36004002/F 007/744/U).

Secondo il Tribunale civile di Milano è lecito pubblicare le decisioni disciplinari dell'Ordine dei Giornalisti: « *Il Consiglio dell'Ordine è organo preposto alla sorveglianza ed alla disciplina dei suoi iscritti ed i suoi provvedimenti sono, e devono essere, per la loro natura accessibili a tutti. Pertanto la pubblicazione integrale sulla stampa del provvedimento disciplinare non costituisce comportamento illecito lesivo dei diritti dell'« incolpato »* (Trib. Milano, 27 luglio 1998; *Parti in causa A.M. c. F.A. e altro; Riviste Rass. Forense, 1999, 200*). Questa sentenza è condivisa dall'Ufficio del Garante della privacy (*i relativi provvedimenti sono in Newsletter del Garante 9-15 aprile 2001 e Newsletter del Garante 17-23 febbraio 2003*).